



Unione Europea  
F.S.E  
F.E.S.R.  
P.O.N.



## Istituto Comprensivo "Santomasi Scacchi"

Corso Aldo Moro, 51 – 70024 Gravina in Puglia (BA)  
Tel./Fax. 080.3267691  
Cod. Mecc. BAIC811006 - Cod. Fisc. 82014400723  
baic811006@istruzione.it - baic811006@pec.istruzione.it  
www.scuolasantomasi.gov.it



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università  
e della Ricerca

---

*"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro"*

---

A L L E G A T O 4

# Regolamento visite guidate e viaggi d'integrazione culturale

## Art. 1 Premessa

1. Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione costituiscono un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, non hanno finalità meramente ricreative o di evasione ma costituiscono esperienze finalizzate alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.
2. Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica.
3. In quest'ottica il presente regolamento, ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, stabilisce una serie di norme cui i partecipanti alla gita dovranno attenersi allo scopo di garantirne la buona riuscita.

## Art. 2 Tipologia dei viaggi

1. Le tipologie dei viaggi di istruzione sono così articolate:
  - a. **viaggi di integrazione culturale**, nell'arco di più giorni: finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;
  - b. **visite guidate** a mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., nell'arco di una sola giornata, fuori dal territorio comunale e/o con l'uso del mezzo di trasporto.
2. Si ribadisce che, dato il carattere educativo delle visite e l'impegno economico delle famiglie, le mete prescelte devono avere necessariamente un valore didattico e culturale.

## Art. 3 Durata e tempi

1. Circa la durata il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue:

Scuola secondaria di primo grado:

  - per le classi prime e seconde sono previsti solo visite guidate
  - per le classi terze sono previsti viaggi di integrazione culturale della durata di tre o quattro giorni

Scuola primaria:

  - per le classi quarte e quinte sono previsti viaggi di integrazione culturale al massimo di tre giorni
  - per le altre classi solo visite guidate.

Scuola dell'Infanzia

  - Si prevedono solo visite guidate.
2. Riguardo ai tempi di effettuazione, le visite guidate potranno essere svolte in tutto l'arco dell'anno scolastico, a seconda delle necessità organizzative o quando si propone l'occasione di un particolare evento di rilevanza didattica.
3. I viaggi di istruzione, invece, dovranno concludersi entro il 10 maggio.
4. È consentita una deroga solo per l'effettuazione di viaggi connessi a visite programmate a Sedi Istituzionali in Italia e/o all'estero, ottenute in data successiva al 10 maggio. In entrambi i casi i viaggi non dovranno coincidere con particolari attività istituzionali, quali scrutini, esami, elezioni scolastiche.

## Art. 4 Autorizzazioni

1. I docenti che intendono effettuare uscite didattiche devono chiedere, per iscritto, l'autorizzazione al D.S.

2. La partecipazione a visite e viaggi con l'uso di mezzi di trasporto deve essere autorizzata dal genitore con firma. La mancata autorizzazione scritta comporta l'impossibilità di partecipare all'iniziativa.

### **Art. 5 Progettazione e organizzazione dei viaggi d'istruzione**

1. La progettazione dei viaggi di istruzione deve essere effettuata tenendo conto "che non possono essere richieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero le finalità dei viaggi di istruzione" (punto 5.1 della C.M. n. 291 del 14/10/92).
2. Le proposte di massima degli itinerari, durata, periodo di effettuazione e mete, devono essere discusse e approvate dal Consiglio di Classe in presenza anche della componente genitori.
3. Successivamente il piano dei viaggi d'istruzione sarà deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
4. La funzione strumentale, quindi, preposta all'organizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione, per l'anno scolastico in corso, organizzerà, i vari viaggi secondo le indicazioni provenienti dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti.
5. Il D.S. con il supporto organizzativo del D.S.G.A. avvia, così, l'attività negoziale per l'affidamento alle agenzie viaggi, alle ditte di pullman e alle strutture alberghiere dei diversi pacchetti, zecondo le norme vigenti.
6. È opportuno evitare di viaggiare in orario notturno (C.M. n. 291 del 1992 punto 7.5), ad eccezione di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o aereo per i quali può risultare più conveniente effettuare il viaggio in tali ore.

### **Art. 6 Partecipazione degli alunni**

1. Tutti gli alunni hanno diritto a partecipare alle visite e viaggi di istruzione, come momento di crescita culturale e personale.
2. Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e sono quindi obbligatorie per gli alunni. La partecipazione può essere considerata facoltativa nel caso sia richiesto un contributo finanziario agli alunni.
3. Gli alunni che non partecipano a visite/viaggi programmati sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a giustificare le eventuali assenze effettuate nelle giornate del viaggio.
4. Una classe può effettuare viaggi e visite guidate solo se almeno i due terzi degli alunni della classe stessa aderisce all'iniziativa. (salvo deroghe deliberate dal consiglio di classe)
5. I consigli di classe possono deliberare, per motivi disciplinari e di sicurezza, l'esclusione da viaggi/visite di alunni intemperanti con comportamenti asociali che metterebbero a rischio la riuscita educativa e didattica del viaggio, o richiedere per essi la presenza di un genitore, (con oneri finanziari a loro esclusivo carico) a condizione che essi si impegnino formalmente con dichiarazione scritta a partecipare a tutte le attività previste per gli alunni dal programma.
6. Nel caso di mancata partecipazione alla visita/viaggio, vengono restituite le somme relative ai biglietti d'ingresso o a spese simili; non viene restituita la somma relativa al mezzo di trasporto e al pernottamento.
7. Per permettere la partecipazione di alunni la cui famiglia, per conoscenza diretta, vive in disagiate condizioni economiche la scuola potrà eventualmente intervenire con un contributo economico a favore degli stessi.

### **Art. 7 Partecipazione di genitori o persone estranee**

1. Non possono partecipare al viaggio persone estranee, personale A.T.A., figli o conoscenti dei docenti, amici o conoscenti degli allievi partecipanti all'iniziativa.
2. Potranno partecipare i genitori, con oneri finanziari a loro esclusivo carico, a condizione che essi si impegnino formalmente, con dichiarazione scritta, a rispettare tutte le attività previste dal programma per gli alunni, secondo le disposizioni sotto indicate.

#### *Scuola Secondaria di 1° grado*

- a. I genitori di alunni portatori di handicap, nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga opportuna e necessaria la loro partecipazione all'attività programmata.

#### *Scuola Primaria*

- a. I genitori di alunni portatori di handicap.
- b. Un genitore per ogni cinque bambini, selezionati con sorteggio, tra coloro che danno la loro disponibilità, dando precedenza al genitore rappresentante di classe.

## *Scuola dell'Infanzia*

- a. I genitori di alunni portatori di handicap.
- b. I genitori degli alunni di tre anni.
- c. Un genitore per ogni cinque bambini, selezionati con sorteggio, tra coloro che danno la loro disponibilità, dando precedenza al genitore rappresentante di classe.

### **Art. 8 Docenti accompagnatori**

1. Gli insegnanti accompagnatori dovranno essere in numero di uno ogni 15 alunni (salvo deroghe del C. d. C.) per assicurare un'adeguata vigilanza agli allievi, fino ad un massimo di tre docenti per classe. Particolare attenzione deve essere posta nel caso di alunni portatori di handicap: a tale riguardo bisogna attenersi alla delibera del C. d. C. che può prevedere un docente per ogni allievo, in ragione della gravità dell'handicap e delle esigenze di salvaguardia della sua incolumità.
2. I consigli di classe e, in mancanza di intese, il Collegio dei docenti, individuano gli insegnanti accompagnatori secondo i criteri seguenti, in ordine di priorità:
  - a. docente proponente, ovvero docente della stessa classe e disciplina a cui fa riferimento la tematica del viaggio/visita;
  - b. docente della classe o altro docente che abbia una buona conoscenza della classe;
  - c. docente non della classe ma comunque della stessa disciplina su cui verte il viaggio/visita.
3. Per ogni docente accompagnatore sarà individuato contestualmente un supplente, nel caso in cui il titolare, per improvvisi e giustificati motivi, non possa più prendere parte alla gita.
4. In caso di sostituzione per cause di forza maggiore a pochi giorni dalla partenza di uno o più accompagnatori, la scelta dei sostituti compete al D.S. e può cadere anche su docenti non appartenenti al Consiglio di Classe.
5. Per i viaggi all'estero almeno un accompagnatore deve conoscere la lingua del Paese da visitare o l'inglese secondo le indicazioni previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/92.

### **Art. 9 Disposizioni per i docenti accompagnatori**

1. I docenti accompagnatori riceveranno per tempo dalla funzione strumentale e/o dall'ufficio di segreteria tutte le informazioni necessarie per la buona conduzione della visita: elenco partecipanti, numeri di telefono, informazioni logistiche e quant'altro.
2. Si fa presente che è assolutamente vietato chiedere all'autista di effettuare cambi di itinerario, in considerazione di ciò è, quindi, opportuno elaborare analiticamente e dettagliatamente il programma.
3. Gli accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza degli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 C.C. integrato dall'art. 61 Legge 11.07.1980 n. 312, anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli alunni non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti allo stesso viaggio.
4. La vigilanza assidua dei docenti deve essere esercitata non solo a tutela della incolumità degli alunni ma anche a tutela del patrimonio artistico e delle strutture alberghiere.
5. Nelle attività didattico – educative preparatorie al viaggio, i docenti accompagnatori provvederanno a sensibilizzare e responsabilizzare opportunamente gli allievi sul fatto che la buona riuscita del viaggio è strettamente legata al rispetto delle seguenti norme disciplinari:
  - a. seguire le istruzioni degli accompagnatori;
  - b. partecipare alle attività previste dal programma senza mai allontanarsi dal gruppo;
  - c. non arrecare danni agli arredi delle strutture ospitanti;
  - d. non arrecare disturbo nelle ore notturne;
  - e. non fare uso di bevande alcoliche;
  - f. non compiere atti che violino le leggi dei paesi ospitanti.

### **Art. 10 Procedure a carico del docente referente**

1. Per ogni iniziativa programmata sarà individuato un docente referente del viaggio.
2. Il docente referente è tenuto a:
  - verificare il possesso di documenti di identità validi per l'espatrio per i viaggi all'estero;
  - consegnare alle famiglie programma analitico dell'itinerario con indirizzi e telefoni degli alberghi;
  - dare alle famiglie il suo numero telefonico per eventuali contatti durante il viaggio e ogni altra informazione richiesta dai genitori dei partecipanti;
3. Al rientro dal viaggio d'istruzione il referente dovrà redigere e consegnare alla funzione strumentale dei viaggi, una relazione riassuntiva sull'andamento generale del viaggio, riportando i seguenti punti:
  - a. ricaduta didattico-culturale;
  - b. inconvenienti verificatisi e disservizi;

- c. episodi di rilevanza disciplinare ed interventi assunti;
- d. qualità del servizio dell'agenzia viaggi e della ditta di trasporto;
- e. qualità della struttura alberghiera e del servizio di ristorazione.

#### **Art. 11 Procedure a carico della Funzione Strumentale**

1. Raccolta e diffusione di materiali pubblicitari e cataloghi inviati alla scuola dalle varie agenzie.
2. Predisposizione, per la delibera da parte del Collegio docenti e del C.I., di un quadro sinottico delle proposte di viaggi formulate dai C.d.Intersezione/Interclasse/Classe (destinazione, durata, mezzo di trasporto, numero indicativo partecipanti, numero dei docenti accompagnatori e altri elementi necessari).
3. Predisposizione di un programma analitico e dettagliato per ogni visita/viaggio da consegnare in segreteria per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggi, alle strutture alberghiere e alle ditte di pullman.
4. Distribuzione, ai docenti referenti, della modulistica necessaria nelle diverse fasi procedurali (programma analitico, autorizzazioni genitori, dichiarazione di assunzione di responsabilità).
5. Espletamento delle procedure necessarie per le prenotazioni varie, per l'acquisizione di notizie ed informazioni.
6. Raccolta e verifica della completezza della documentazione relativa a ciascun viaggio da consegnare in segreteria almeno 6 giorni prima dell'effettuazione del viaggio:
  - elenchi nominativi degli alunni distinti per classi;
  - modello di autorizzazione debitamente compilato e firmato dal genitore dell'alunno;
  - dichiarazione degli insegnanti accompagnatori di disponibilità ed assunzione di obbligo di vigilanza, modello già predisposto;
7. Elaborazione di una relazione finale per il D.S. e il Consiglio d'Istituto sulla base delle singole relazioni che contenga:
  - La segnalazione di servizi di livello eccellente, di eventuali disservizi o di difficoltà organizzativo – funzionali.
  - L'eventuale proposta di interrompere la collaborazione con le Agenzie di viaggi che si fossero dimostrate poco affidabili o inadempienti.
  - Breve sintesi sull'efficacia didattica dei viaggi e sulla loro ricaduta formativa.
  - Qualsiasi proposta o suggerimento necessari per il miglioramento del servizio complessivo.

#### **Art. 12 Norme disciplinari**

1. Per le visite/viaggi di istruzione valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva e di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti della vita scolastica.
2. Ad integrazione di quanto riportato nell'allegato3 - Regolamento di disciplina degli alunni -, si precisa che eventuali danni cagionati a terzi durante le visite/viaggi di istruzione, saranno risarciti dagli alunni responsabili, se individuati.